



Volantino – 1° gennaio 2019

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti ai pescatori professionali

In generale

Nel caso di carburanti impiegati per la propulsione di pescherecci utilizzati per la pesca nonché di argani a motore montati sui pescherecci (p. es. per tirare le reti da pesca e le nasse), l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale.

Registrazioni

La quantità di carburanti consumati per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine occorre effettuare appositi rilevamenti (controlli del consumo). Il controllo del consumo va tenuto separatamente per ogni peschereccio o argano a motore. Le registrazioni devono contenere i seguenti dati:

- rifornimenti (data e quantità in litri);
- le quantità utilizzate per scopi fruente dell'agevolazione fiscale e per altri scopi.

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di pescherecci e argani a motore montati sui pescherecci» (mod. 47.40). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo ufficiale.

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda

I beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.14) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.40) all'Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. La domanda può vertere sull'anno di pesca trascorso (1° novembre–31 ottobre).

Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per carburanti consumati oltre due anni prima della presentazione della domanda, a contare dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'Amministrazione federale delle dogane.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'Amministrazione federale delle dogane.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile impiegata e della differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (3 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 25.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61)

Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611)

Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612)

Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035)

Informazioni

Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: ozd.var@ezv.admin.ch).